



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**

**Direzione Generale**

*Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola*

Prot. 7008/1

Bari, 23 luglio 2010

**Ai sigg. Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche di ogni  
ordine e grado della Regione Puglia  
Loro Sedi**

**Ai sigg. Dirigenti  
degli Uffici territoriali dell'USR  
per la Puglia Loro Sedi**

**e p.c. Alle Segreterie regionali delle OO.SS  
del Personale della Scuola Loro Sedi**

**OGGETTO:** Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010-2011, sottoscritto il 23.7.2010.

In conformità delle prescrizioni del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente l'oggetto, sottoscritto in data 15.7.2010, si trasmette, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

Le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, da parte del personale interessato, rimangono quelle fissate dal citato CCIN e diffuse con nota di questo Ufficio prot. n. 7008 del 19 luglio decorso.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici:

- sulla necessaria preventiva autorizzazione del Dirigente dell'Uffici territoriali dell'USR prima di procedere allo sdoppiamento di classi o all'istituzione di corsi serali, secondo le modalità esplicitate nell'art. 3, comma 1, del CCIR;
- sul rigoroso rispetto del termine del **30 luglio** per le scuole del 1° ciclo e **5 agosto** per le scuole del 2° ciclo di istruzione, per la comunicazione agli Uffici territoriali di appartenenza delle disponibilità comunque reperite, tenuto conto anche delle eventuali variazioni – in diminuzione o in aumento – delle classi, disposte con motivato provvedimento.

Inoltre, si fa presente che di dette disponibilità deve essere data contestuale informativa -possibilmente a mezzo fax- alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria, secondo gli accordi di cui agli artt. 3, comma 2, e 9, comma 2, dello stesso C.C.I.R.

Infine, si segnala il termine del **5 agosto prossimo**, entro il quale, ai sensi dell'art.10 dell'allegato contratto, vanno presentate dagli interessati agli Uffici territoriali le domande per essere iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alle utilizzazioni sui posti disponibili di D.S.G.A.

**IL DIRIGENTE**  
f.to *Corrado Nappi*

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL  
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2010/2011**

Il giorno 23 luglio 2010, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. n. 8640 del 23 ottobre 2008 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011.

**LE PARTI**

**VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento all'art.4, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale;

**VISTA** la legge 20.3.2003, n.53 recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il D.L.vo 19.2.2004, n.59 e successive modificazioni concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53;

**VISTO** il D.P.R. 20.11.2009, n.17, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il D.I. allegato alla C.M. n.37 del 13.4.2010, concernente la formazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2010/2011;

**VISTO** il C.C.N.I. 15.7.2010, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011;

**VISTO** il C.C.N.I. 16.2.2010 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.**

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 15.7.2010, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno oggetto di informazione alle OO.SS., da parte dei singoli Dirigenti degli Uffici territoriali dell'USR, prima di avviare le relative operazioni di nomina. Limitatamente ai posti di sostegno aggiuntivi, l'assegnazione verrà effettuata dagli Uffici territoriali in base alla ripartizione delle risorse disposta dall'USR ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.I. allegato alla C.M. n. 37 del 13.4.2010. A tali posti aggiuntivi sono da sommare i posti in deroga in attuazione della sentenza della C.C. n. 80 del 22.2.2010.
2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti ovvero in eventuali posti autorizzati per la scuola secondaria di 2° grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli validi per la mobilità professionale come disciplinati dall'art. 3 del C.C.N.I. del 19.2.2010, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10, comma 10, del CCNL 29.11.2007; in quest'ultimo caso verrà stipulato un apposito contratto integrativo da parte dei Dirigenti dei singoli Uffici territoriali. In questo contesto si tiene conto del disposto di cui al D.M. n.354/98 e successive modifiche relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli Ambiti Disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione nelle classi interessate agli Ambiti stessi. Pertanto, il possesso di un'ulteriore abilitazione da parte del personale docente delle

scuole di ogni ordine e grado, consente l'utilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti medesimi. L'utilizzazione in altra classe di concorso sarà disposta, a domanda degli interessati, esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

3. Il presente contratto disciplina anche le operazioni relative alle assegnazioni provvisorie.

4. Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2010/2011.

## **TITOLO I PERSONALE DOCENTE**

### **ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni.**

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2010/2011 sono i docenti indicati nell'art.2 del C.C.N.I. 15.7.2010, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.

2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo sopra citato, i docenti appartenenti alla D.O.P. non possono essere utilizzati d'ufficio in altro ruolo o in altra classe di concorso se non risultano in posizione di soprannumero rispetto al contingente D.O.P.

3. Ai sensi del comma 11 dello stesso art. 2, gli insegnanti di religione cattolica, vincitori del concorso riservato di cui alla legge 18.7.2003 n.186, sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.

I medesimi, a domanda, possono ottenere:

- l'utilizzazione in una diversa scuola nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
- l'utilizzazione per diverso settore formativo in scuole della stessa diocesi, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purchè in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano;
- l'utilizzazione in una diversa scuola nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari, qualora non siano confermabili in mancanza totale o parziale del posto occupato nell'a.s. 2009-10;

I docenti che non produrranno domanda verranno confermati d'ufficio nella stessa sede occupata nell'anno scolastico precedente, purchè questa sia disponibile.

4. Le tabelle di valutazione ed i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio dal C.C.N.I. del 16.2.2010, riportate nell'allegato 1 del citato C.C.N.I. 15.7.2010. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.N.I. secondo le tabelle riportate nell'allegato 2. A tali tabelle si applicano le precisazioni di cui all'art.1, comma 6 del medesimo contratto.

### **ART. 3 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.**

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno l'esistenza di eventuali variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica rispetto alla previsione effettuata in sede di predisposizione dell'organico di diritto.

Quindi, in caso di incremento eccedente i parametri previsti dal DPR 20.3.2009,n.81 recante il "*Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*", i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411 lett.c) della legge 244/2007

(finanziaria 2008), -tranne che per la scuola dell'infanzia- potranno valutare l'opportunità di chiedere, ai dirigenti degli Uffici territoriali, l'autorizzazione ad attivare nuove classi di istruzione primaria e secondaria. La richiesta di autorizzazione deve essere puntualmente motivata e recare per ciascuna classe l'elenco nominativo con relativa data di nascita di tutti gli alunni delle classi parallele regolarmente promossi e i nomi degli alunni sopraggiunti a seguito di ripetenza, di trasferimento da altra scuola o altro motivo. L'autorizzazione ottenuta deve essere espressamente menzionata dal dirigente scolastico nel proprio provvedimento istitutivo di nuove classi.

Invece, in caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, i dirigenti scolastici, come previsto dall'art. 2 della legge n. 268 del 22.11.2002, dovranno procedere all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni innanzi menzionate.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi **dopo il 31 agosto 2010**, e comunque non oltre il 10 settembre, nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata nella prima decade di settembre.

Tutti i provvedimenti adottati sono comunicati dagli stessi dirigenti scolastici immediatamente all'Ufficio territoriale dell'USR.

Entro il medesimo termine del 31.8.2010, l'eventuale istituzione di nuove classi nei corsi serali delle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado dovrà essere autorizzata da parte dei Dirigenti dei Uffici territoriali, ricorrendo i parametri di cui al Regolamento innanzi richiamato e sempre che gli stessi corsi siano funzionanti o comunque autorizzati

**2. Non oltre il 30 luglio i dirigenti scolastici comunicheranno agli Uffici territoriali dell'USR**, e, per conoscenza anche alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria, tutte le disponibilità - cattedre, posti e spezzoni orario (**anche se pari o inferiori a 6 ore**)<sub>2</sub> compresi quelli derivanti da provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno scolastico, come ad esempio:

- esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti a docenti della scuola;
- comandi;
- part-time;
- ore di avviamento alla pratica sportiva;
- posti derivanti da mobilità intercompartimentale;
- l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di 1° grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalla scuola da 38 a 40 ore, nel tempo prolungato per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola, nonché ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese;
- ore necessarie per assicurare l'insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali con indirizzo pedagogico e socio-psico-pedagogico, in presenza di studenti che ne abbiano fatto richiesta, secondo le indicazioni fornite con ministeriale 13.3.2003 prot. 5035 Direzione Generale degli ordinamenti scolastici – Ufficio I;
- posti vacanti derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate;
- i posti di ufficio tecnico, ove autorizzati, negli istituti professionali e tecnici .

Il succitato termine del 30 luglio è differito al 5 agosto per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in considerazione dell'avvio dei nuovi ordinamenti.

Dette disponibilità verranno determinate dopo che i dirigenti scolastici abbiano disposto:

- a) l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti – sia di posto comune che di sostegno - che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola. L'utilizzazione è disposta su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, - previo consenso del docente - su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale il docente interessato sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché, se in possesso del titolo di specializzazione, su posto di sostegno. In mancanza di disponibilità, il personale in questione è utilizzato nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

b) l'assorbimento (totale o parziale) nei confronti dei docenti assegnati ad una cattedra-orario esterna istituita nell'organico di diritto. Nell'ipotesi di assorbimento parziale, la variazione della composizione della cattedra-orario esterna potrà essere operata, previo consenso dell'interessato, nell'ambito delle scuole o istituti che già concorrevano alla composizione della cattedra nell'organico di diritto. In entrambe le ipotesi, il dirigente scolastico dovrà trasmettere immediatamente copia del provvedimento di assorbimento all'Ufficio territoriale competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.

Per le disponibilità segnalate dopo il 30 luglio, i dirigenti scolastici interessati motiveranno adeguatamente le cause del ritardo.

3. I dirigenti degli Uffici territoriali prenderanno in esame *le istanze di miglioramento cattedra* pervenute entro il 30 luglio 2010, intese ad ottenere il completamento di orario nella sede di titolarità con spezzoni orario segnalati dai dirigenti scolastici entro il 30 luglio, in scuole funzionanti nello stesso comune di titolarità. Il citato termine del 30 luglio è differito al 5 agosto per la scuola secondaria di 2 grado.

4. I dirigenti degli Uffici territoriali, utilizzando tutte le disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre i posti e gli spezzoni residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi o i posti di sostegno in deroga di cui all'art.11, comma 6 del D.I. allegato alla C.M. 37 del 13.4.2010.

5. Le operazioni di abbinamento delle ore comunque disponibili sia nella stessa che in altra istituzione scolastica dovranno essere effettuate in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente stabilito, salvo i casi previsti dall'ordinamento.

6. Almeno quarantotto ore prima dell'avvio delle operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale, compresa quella relativa ai posti di IRC, verrà portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 5 dell'art.3 del C.C.N.I. e reso noto tramite affissione all'Albo dell'Uffici territoriali; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dell'Ufficio Scolastico territoriale.

#### **ART. 4 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.**

1. Si rinvia all'art.5 del C.C.N.I. 15.7.2010 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni.

Al fine di una ottimale utilizzazione del personale soprannumerario, si conviene che a richiesta del personale interessato potrà essere prevista anche l'utilizzazione su tre comuni purchè le scuole facciano parte della stessa unità scolastica.

Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo sono disposte a domanda nei confronti del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero; detta situazione va accertata prima dell'avvio delle operazioni in argomento.

Si precisa che solamente in presenza di personale docente trasferito d'ufficio negli ultimi 7 anni (dall'a.s.2004-05 e successivi) o a domanda condizionata su posto di organico sede e appartenente a ruolo in esubero provinciale -dopo aver concluso la fase di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo- dovrà essere calcolato il numero delle unità che possono essere utilizzate, a domanda, a disposizione nella ex scuola di titolarità, prioritariamente per l'arricchimento ed il potenziamento delle attività dell'O.F. e per la copertura di supplenze. Tale modalità di utilizzazione non potrà assolutamente superare il numero di unità necessarie per l'assorbimento dell'esubero provinciale.

Gli Uffici territoriali, definita la fase di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo, determineranno l'effettivo esubero e il corrispondente numero delle operazioni di rientro in sede che sarà oggetto di idonea informativa alle OO.SS.. Resta inteso che i posti a disposizione, nel contingente definito, verranno assegnati ai docenti richiedenti meglio graduati.

2. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere indirizzate all'USP di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio entro:

- **il 27 luglio p.v. per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 grado, personale educativo e per gli insegnanti di religione;**
- **il 2 agosto per il personale docente della scuola secondaria di 2 grado;**
- **il 6 agosto per il personale ATA.**

ovvero, in caso di rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della rettifica stessa. Verranno utilizzati i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto):

- **Modello U1** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola per l'infanzia
- **Modello U2** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
- **Modello U3** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado
- **Modello U4** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado
- **Modello UE** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale Educativo
- **Modello UN** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale ATA.

Si precisa che il personale docente che presenti domanda per altro ruolo, ordine e grado di istruzione, deve fare riferimento alle date di scadenza relative al ruolo e grado di appartenenza.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'Uffici territoriali della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territoriale di titolarità.

3. Per le operazioni di utilizzazione dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione, si procederà, di norma, per convocazione, che verrà notificata mediante avviso pubblicato all'Albo dell'U.S. territorialmente competente, oltre che con altre modalità ritenute idonee (avviso agli organi di stampa, alle istituzioni scolastiche del territorio, alle OO.SS. di categoria; inserimento sul sito *web* dell'amministrazione; ecc.).

4. Il quadro iniziale complessivo delle disponibilità sarà affisso all'Albo dell'U.S. territorialmente competente, di norma, entro le 24 ore antecedenti la data della convocazione.

5. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione a sedi che si rendessero disponibili successivamente; eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni andranno ad integrare il quadro già precedentemente definito e saranno rese utili, ai fini delle operazioni, all'inizio della prima convocazione successiva.

#### **ART. 4 bis – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie degli IRC**

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli IRC sono effettuate dai Dirigenti degli Uffici territoriali di Lecce e Bari, rispettivamente, per il personale in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia e per quello in servizio in scuole di istruzione secondaria. I provvedimenti in argomento vanno adottati sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione territoriale per diocesi e nel rispetto dei limiti della dotazione organica di ciascuna.

Il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dai precitati Uffici territoriali ai sensi dell'art.10, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 29 del 18.3.2010 eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati entro il termine di presentazione delle domande. Detta graduatoria è disponibile sul sito dell'Ufficio territoriale che ha curato la compilazione.

2. Le domande di utilizzazione, formulate sugli allegati **modello UR 1** (Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola primaria e dell'infanzia) e **modello UR 2** (Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° e 2° grado), vanno *indirizzate* sia al Dirigente

dell'Ufficio territoriale competente a seconda del settore formativo, che all'ordinario diocesano e vanno *presentate in duplice copia*, entro il surrichiamato termine del 27 luglio 2010, al dirigente scolastico della scuola di servizio.

Questi le inoltrerà tanto all'Ufficio territoriale competente (Bari o Lecce), quanto all'ordinario della diocesi di appartenenza, segnalando l'eventuale situazione di soprannumero.

I docenti di religione che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio devono essere utilizzati, per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi. In caso di successiva contrazione, si applica quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del CCNI sottoscritto il 15.7.2010.

Gli ordinari delle 19 diocesi pugliesi, ricevute le domande di utilizzazione, formuleranno le proposte di assegnazione delle *nuove sedi* limitatamente al personale interessato e, senza indugio, le faranno pervenire a Ufficio territoriale (di Bari e Lecce) -tenendo ovviamente distinto il personale del 1° settore da quello del 2° settore- insieme al quadro di tutti i posti complessivamente funzionanti dal 1° settembre 2010. Ovviamente vanno fatti salvi i posti del personale che resta confermato nella sede occupata nel corrente a.s. 2009-10.

Infine, i Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce adotteranno i provvedimenti di conferma e quelli di nuova utilizzazione da valere per l'a.s. 2010-11 e successivi.

3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, in presenza di uno dei motivi previsti dall'art.7 CCNI, per posti vacanti di una sola diocesi, nell'ambito dello stesso settore formativo ovvero in diverso settore formativo, sempre per l'insegnamento della religione cattolica, purchè in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'*idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi richiesta*.

Le domande di assegnazione provvisoria -utilizzando gli allegati *modelli UR 1 e UR2* corredate delle certificazioni precitate- vanno indirizzate - entro il 27 luglio - al competente Ufficio territoriale di Bari e Lecce e all'ordinario diocesano di appartenenza, nonché all'ordinario diocesano dell'altra diocesi in cui si trova la scuola che l'insegnante aspira a raggiungere.

I Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce, ricevute le domande, compileranno le graduatorie per diocesi e, sui posti residuati dopo le conferme e le utilizzazioni, disporranno l'assegnazione provvisoria in conformità alla certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente. Tale assegnazione ha efficacia limitata ad un solo anno scolastico.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi che rientrano in diocesi di altre regioni, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza al dirigente degli USP di Bari o Lecce, a seconda del settore formativo, nonché al competente ordinario diocesano.

#### **ART. 4 ter – Utilizzazioni del personale nei Licei musicali**

Si rinvia integralmente a quanto prescritto dall'art. 6 bis del CCIN del 15.7.2010

#### **ART. 5 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.**

1. Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali si è in possesso di titolo valido per la mobilità professionale.

In deroga alla regola generale è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito della stessa città di Bari, quale area metropolitana.

Tutte le domande di assegnazione provvisoria vanno prodotte entro e non oltre i termini stabiliti nel precedente art.4, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione centrale.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all'USP della provincia richiesta e, per conoscenza, all'USP di titolarità.

2. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi anche tra province diverse potranno essere prodotte entro il **30 luglio 2010**. Considerato che lo scambio avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti.

4. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.

5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

#### **ART. 6 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.**

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art.8 del C.C.N.I. - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che:
  - la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferito anche ai portatori di protesi agli arti inferiori;
  - la lettera g) punto 1.IV dello stesso articolo 8 deve intendersi riferito anche al figlio/a che abbia fratelli o sorelle residenti in comune diverso da quello dell'assistito.

### **TITOLO II ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEL CIRCOLO E NELL'ISTITUTO.**

#### **ART. 7 – Assegnazione alle varie sedi di una stessa istituzione scolastica.**

1. Saranno definite con il contratto d'istituto le modalità di assegnazione dei docenti ai plessi di uno stesso circolo didattico o alle sedi che non costituiscano autonoma dotazione organica di uno stesso istituto di istruzione secondaria.

A tal fine i contratti di istituto devono essere sottoscritti in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. Qualora la materia non fosse disciplinata dal contratto d'istituto, si applicano i criteri dell'art. 25 del C.C.N.D. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.N.D. del 21.12.2001.

2. Analogamente l'assegnazione dei docenti agli spezzoni residui nell'istituto avverrà nel rispetto dei criteri individuati nel contratto d'istituto.

### **TITOLO III PERSONALE EDUCATIVO**

#### **ART. 8 - Utilizzazioni.**

1. Si rinvia integralmente a quanto prescritto dall'art. 10 del CCIN del 15.7.2010.

### **TITOLO IV PERSONALE A.T.A.**

#### **ART. 9 – Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.**

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno le condizioni per l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto e formuleranno proposte ai dirigenti degli Uffici territoriali entro il **30 luglio 2010**.

L'eventuale attivazione di ulteriori posti in singole scuola in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non deve comportare incrementi del numero complessivo di posti del medesimo organico a livello provinciale. Ne consegue che, qualora necessario, i dirigenti degli Uffici territoriali, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi di posti esclusivamente a mezzo di compensazione, a livello provinciale.

L'istituzione di nuovi posti sarà possibile, in via del tutto eccezionale, in presenza di situazioni nelle quali le risorse assegnate (comprese quelle rivenienti dalle esternalizzazione dei servizi) non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici.

2. I dirigenti degli Uffici territoriali, utilizzando tutte le disponibilità reperite e segnalate dalle istituzioni scolastiche, predisporranno il quadro delle disponibilità provinciali, distinte per profilo professionale. Analogamente a quanto previsto al comma 2 del precedente art. 3, i dirigenti scolastici comunicheranno, per conoscenza, alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria tutte le disponibilità.

3. Almeno quarantotto ore prima dell'avvio delle operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo dell'Ufficio territoriale e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del C.C.D.I.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dell'Ufficio territoriale.

#### **ART. 10 – Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.**

1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. I criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico, sono definiti mediante contrattazione di Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.

3. Nei casi in cui non fosse possibile provvedere con le menzionate modalità i dirigenti degli Uffici territoriali procederanno **alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico** mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola. Nella fattispecie il personale interessato è retribuito ai sensi dell'art.146, lett.g), numero 7), del CCNL29.11.2007.

4. A tal fine verrà redatta dagli Uffici territoriali apposita graduatoria provinciale in base alle domande presentate dagli interessati e alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A) del presente contratto.

Le domande vanno prodotte, a mezzo plico raccomandato, a pena di decadenza, entro il 5 agosto 2010 al Dirigente dell' Ufficio territoriale competente, per il tramite della scuola di servizio, specificando i comuni che si è disposti a raggiungere in caso di utilizzazione. I titoli di servizio e culturali di cui si chiede la valutazione vanno dichiarati da ciascun aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n.3.

Agli aspiranti - che abbiano fatto regolare domanda entro il 5 agosto - inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009 è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui al punto 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle medesime.

Ai soli fini della scelta della sede, la conferma ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'a.s. 2009/2010 dovrà precedere l'utilizzazione di altro aspirante.

Non potranno ottenere l'utilizzazione coloro che non hanno dato la propria disponibilità a ricoprire analogo incarico conferito ai sensi del citato art. 47 nella propria scuola. A tal proposito è necessario che il dirigente scolastico, nel richiedere all'Ufficio territoriale la copertura del posto vacante di DSGA, comunichi che la contrattazione d'istituto si è conclusa senza prevedere il conferimento d'incarico ad alcun assistente amministrativo della stessa scuola e segnali i nominativi di coloro che non si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico.

La rinuncia a ricoprire l'incarico in altra scuola comporta il depennamento dalla graduatoria e quindi esonera il Dirigente dell'Ufficio territoriale di prendere in considerazione quanti non hanno offerto la propria disponibilità.

Sul posto del dipendente utilizzato come DSGA sarà nominato dalle graduatorie provinciali un supplente sino al 30 giugno, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 430/2000.

5. In via residuale è possibile far ricorso al conferimento dell'*incarico di reggenza* ad un DSGA di altra istituzione scolastica nonché agli ex segretari aggiunti provenienti dagli EE.LL..
6. Nei casi di assenze temporanee, di durata non inferiore a trenta giorni, del D.S.G.A. qualora non fosse possibile conferire un incarico specifico temporaneo ad un assistente amministrativo in servizio nell'istituto scolastico in cui si registra l'assenza, si provvederà alla sostituzione con modalità analoghe a quelle descritte nei precedenti commi 2 e 3.

**ART. 11 - Norma di rinvio.**

1. Per quanto non diversamente previsto, si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 15.7.2010.
2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzo, assegnazione provvisoria) è fissato al **6 agosto 2010**. Le richieste di scambio di sedi tra coniugi, anche tra province diverse, devono essere prodotte nello stesso termine.

**TITOLO V  
NORME COMUNI**

**ART. 12 - Relazioni sindacali.**

1. Le operazioni di cui al presente C.C.I.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinate dal C.C.N.L. 27.11.2007.

**ART. 13 - Norma finale.**

1. A norma dell'art.40 del d.lgs. 30.3.2001, n.165 e ss. mm., si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

**LE PARTI FIRMATARIE**

**PER LA PARTE PUBBLICA**

f.to Mario Angelini	Dirigente USR
f.to Corrado Nappi	Dirigente U.S.R.
f.to Rocco Palmisano	Funzionario esp. USR

**PER LA PARTE SINDACALE**

F.L.C.-C.G.I.L. - Scuola  
C.I.S.L. - Scuola  
U.I.L. - Scuola  
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.  
GILDA UNAMS

**ALLEGATO A**  
*al C.C.I.R. del 23 luglio 2010*

**TABELLA di valutazione dei titoli per l'utilizzazione dei responsabili amministrativi ed assistenti amministrativi nelle funzioni di D.S.G.A.**

A) Aspirante titolare della 2 <sup>a</sup> posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008	Punti <b>10</b>
B) Aspirante incluso nella graduatoria provinciale per l'attribuzione della 2 <sup>a</sup> posizione economica	Punti <b>5</b>
C) anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo a tempo indeterminato	punti <b>15</b> per ogni anno
D) anzianità di servizio nella funzione di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato	punti <b>12</b> per ogni anno
E) servizio preruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della mobilità (CCNI 27.1.2004)	punti <b>6</b> per ogni anno punti <b>0,50</b> per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
F) idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo	punti <b>12</b> punti <b>3</b> per ogni ulteriore idoneità
G) possesso di titoli di studio previsti dalla tabella D del vigente C.C.N.L. per l'accesso al profilo di DSGA	punti <b>30</b>
F) diploma di laurea diversa	punti <b>6</b>
H) servizio prestato nella funzione di direttore dei servizi generali ed amministrativi	punti <b>2</b> per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
I) servizio prestato con contratto a tempo determinato nella funzione di responsabile amministrativo	punti <b>1</b> per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
A PARITA' DI PUNTEGGIO PREVALE LA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELL'ATTUALE PROFILO	

DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA AL CCR SULLE UTILIZZAZIONI ANNO SCOLASTICO 2010-2011

Le recenti pronunce del TAR Lazio riconoscono la fondatezza dei ricorsi presentati dalla FLC-CGIL e dichiarano la illegittimità dei provvedimenti che qui si ricordano:

- C.M. n. 17 e C.M. n. 37 del 2010, nonché della nota n. 9027 del 19.06.2010.

La FLC-CGIL invita la Direzione scolastica regionale della Puglia, nelle more della definizione dell'organico di fatto – stante anche la diffida che la stessa organizzazione sindacale nella persona del suo segretario pro-tempore Domenico Pantaleo ha presentato – a non dare esecuzione agli atti dichiarati illegittimi dal Giudice amministrativo.

Invita ancora questa Amministrazione a considerare che la situazione contrattuale oggi definita, anche in riferimento alle prossime decisioni di merito della magistratura, potrebbe modificarsi e, nel caso di un eventuale ripristino dell'organico di diritto, prevedere il necessario reintegro del tempo scuola.

Inoltre, questa O.S. dichiara di non condividere la formulazione del comma 1 dell'art. 10 perché essa non tiene conto di quanto previsto dal CCNL (art. 56 comma 4) e dalla sequenza ATA in merito alla sostituzione del DSGA da parte dei beneficiari della seconda posizione economica per i quali, in base all' art. 56 del T.U. 165/2001, non esiste nessun obbligo nel caso di posti rimasti liberi per tutto l'anno.

Bari, 23/7/2010

La FLC-CGIL: